



Città di Avellino
Servizio Strategico Europa

CAPITOLATO

Per l'affidamento del "Servizio di attività di promozione, di animazione del territorio e marketing territoriale"

PREMESSO CHE:

- I Comuni di Avellino (Ente Capofila), Aiello del Sabato, Atripalda, Candida, Capriglia Irpina, Castelvetere S/C, Cesinali, Chianche, Chiusano San Domenico, Contrada, Forino, Grottolella, Lapio, Manocalzati, Mercogliano, Monteforte Irpino, Montefalcione, Montefredane, Montefusco, Montemarano, Montemiletto, Montoro, Ospedaletto d'Alpinolo, Parolise, Pietradefusi, Pietrastornina, Petruro Irpino, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Michele di Serino, Santa Lucia di Serino, Santa Paolina, San Potito Ultra, Sant'Angelo a Scala, Santo Stefano del Sole, Serino, Sorbo Serpico, Summonte, Torre Le Nocelle, Torrioni, Tufo, Venticano, Volturara Irpina hanno formalmente costituito l'Area Vasta di Avellino, sottoscrivendo la Convenzione ex art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'adesione dei Comuni alla costituzione del "Sistema Area Vasta" è finalizzata all'individuazione degli obiettivi ed al coordinamento degli adempimenti di ciascuno degli Enti sottoscrittori per garantire la massima efficacia dell'azione, al fine di perseguire gli stessi obiettivi definiti nel D.S.R. della Regione Campania:
 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
 - Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - Promuovere la competitività nel settore agricolo, silvicolo, zootecnico e dell'acquacoltura;
 - Promuovere la valorizzazione dell'identità turistica e culturale;
 - Promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni;
 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico e la riduzione dei rischi relativi;
 - Tutelare l'ambiente, promuovendo azioni di difesa del suolo e l'uso efficiente di risorse;
 - Realizzare sistemi di trasporto sostenibili e di collegamento alle reti AV e AC nazionali ed europee;
 - Avviare iniziative di istruzione e formazione scolastica e professionalizzante, permanente per lo sviluppo delle competenze;
 - Promuovere iniziative per la piena occupazione giovanile e di contrasto alla disoccupazione stimolando l'emersione di capacità imprenditoriali;
 - Promuovere azioni di inclusione sociale e lotta alla povertà anche a favore dei rifugiati;
 - Rafforzare la capacità istituzionale e le azioni per un'amministrazione pubblica efficiente;
 - Monitorare le necessità delle comunità per la formazione di uno o più progetti strategici unitari che inquadrino le azioni comuni riferibili alle sopraelencate aree tematiche ammissibili, ottimizzando la partecipazione alle diverse misure di finanziamento offerte dai Programmi Comunitari, Nazionali e Regionali concernenti gli obiettivi condivisi;
 - Incrementare l'efficacia e l'efficienza delle procedure amministrative ordinarie e straordinarie anche mediante forme aggregative come unioni di comuni per la gestione di servizi condivisi;

- in data 27/02/2019 è stato approvato lo schema del Protocollo d'Intesa "Area Vasta di Avellino" nell'ambito del Coordinamento dei Sindaci dell'Area Vasta di Avellino, chiedendo di inserire nello schema la possibilità di "sottoscrivere Accordi di programma quadro da finanziare anche nella successiva programmazione 2021-2027, immaginando il trasferimento dei progetti già definiti e presentati alla regione Campania nella programmazione 2021-2027";
- nella stessa seduta è stato nominato il Nucleo operativo dei Sindaci, costituito dai Sindaci, referenti delle 6 aree in cui è stata divisa l'Area vasta di Avellino;
- in data 27/05/2019 è stato approvato lo schema del Protocollo d'Intesa da parte della Giunta Regionale con Deliberazione n°227;
- in data 4 giugno 2019, il Protocollo d'Intesa con la Regione Campania è stato condiviso con i Sindaci del Nucleo Operativo dell'Area Vasta;
- con delibera del Commissario Prefettizio del Comune di Avellino n. 105 del 05/06/2019 è stato approvato il Protocollo d'Intesa "Area Vasta di Avellino";
- con delibera della Giunta Regionale n. 489 del 12/11/2020 è stato adottato il "Documento Regionale di Indirizzo Strategico" periodo di programmazione 2021/2027";
- il Documento al punto "Lo sviluppo territoriale integrato" riporta: Relativamente alla strategia territoriale di Area vasta – attraverso cui identificare nuove aggregazioni dal carattere territoriale e paesaggistico identitario – la Regione Campania intende sviluppare azioni pilota attraverso lo strumento definito "Programma Integrato di Valorizzazione" (PIV);
- il Servizio Strategico Europa ha tra gli obiettivi strategici, inseriti nella programmazione del P.E.G., il coordinamento dell'AREA VASTA di AVELLINO;
- è volontà dell'Amministrazione Comunale di Avellino procedere ad attività di promozione e valorizzazione del territorio dell'Area Vasta di Avellino;
- con delibera della Giunta Regionale n. 489 del 12/11/2020 è stato adottato il "Documento Regionale di Indirizzo Strategico" periodo di programmazione 2021/2027";
- il Documento al punto "Lo sviluppo territoriale integrato" riporta: Relativamente alla strategia territoriale di Area vasta – attraverso cui identificare nuove aggregazioni dal carattere territoriale e paesaggistico identitario – la Regione Campania intende sviluppare azioni pilota attraverso lo strumento definito "Programma Integrato di Valorizzazione" (PIV);
- occorre supportare e rafforzare il Servizio Strategico Europa, nel dettaglio l'Unità di Comunicazione per le attività di promozione e di animazione del territorio dell'Area Vasta di Avellino, nonché per attività di marketing territoriale;
- in data 02/11/2020 è stato approvato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n°0000248-P l'Avviso "RACCOLTA DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA SELEZIONE DI 20 CITTA' PILOTA CON LE QUALI ELABORARE E ATTUARE UN PIANO DI INVESTIMENTI (ITALIA CITY BRANDING 2020)", con scadenza 25/11/2020;
- con Delibera di G. C. n°223 del 24 novembre 2020, il Comune di Avellino ha aderito al predetto bando;



- con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata approvata la graduatoria degli enti ammessi al finanziamento, tra cui vi è il Comune di Avellino;
- che è, altresì, necessario assicurare una professionalità in grado di realizzare un piano di marketing territoriale per rispondere alle esigenze dettate dal finanziamento inerente al bando di City branding;

Tutto ciò premesso il Comune di Avellino intende avviare una Trattativa Diretta sul Me.Pa. ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del codice di Contratti pubblici per il "Servizio di marketing territoriale, Piano Strategico Area Vasta e City Branding-", invitando un operatore economico, iscritto nella sezione "Servizi di supporto specialistico", per l'affidamento del servizio di promozione del territorio, marketing territoriale e piano strategico dell'Area Vasta di Avellino, nonché di City Branding, rispondente alla necessità del finanziamento del bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il periodo di 18 mesi, attraverso un operatore economico specializzato nel settore e di procedere ad un affidamento pari a Euro 16.393,44, oltre iva, in considerazione che attualmente l'Ente non dispone di personale con esperienza in marketing territoriale;

Il servizio oggetto di affidamento è reso in regime di appalto con assunzione da parte dell'aggiudicatario dei rischi d'impresa e dell'obbligo dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione mediante l'impiego di persone e mezzi secondo la propria autonomia organizzativa chiedendo tutte le autorizzazioni agli uffici competenti;

Il Responsabile del Procedimento per tali affidamenti è l'arch. Giuseppina Cerchia.

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente articolo.

Il servizio in affidamento prevede di supportare e rafforzare il Servizio Strategico Europa, nel dettaglio l'Unità di Comunicazione per le attività di promozione e di animazione del territorio dell'Area Vasta di Avellino, nonché per attività di marketing territoriale; prevede la predisposizione di un piano di marketing della città di Avellino in risposta al bando City Branding, quale cofinanziamento del bando Italia City Branding della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la sua Area Vasta, l'ideazione e realizzazione di un sistema identitario (brand utilizzando il logo già esistente, marchio e payoff) dell'Area Vasta nonché l'ideazione, realizzazione e gestione delle attività e dei servizi di comunicazione verso l'interno e verso l'esterno, finalizzati a promuovere il territorio in maniera globale ed integrata in termini di produzioni locali, attrazione degli investimenti e turismo.

Il servizio prevede, altresì, il supporto per la redazione del "Programma Integrato di Valorizzazione" (PIV), partendo dal DOS già in dotazione.

Le attività minime da garantire sono esplicitate nell'allegato 1.

Art. 2 – FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA

Per l'espletamento del servizio è richiesto un operatore economico che sia esperto di marketing territoriale, comunicazione e fondi europei, con esperienza documentata non inferiore a cinque anni.

Per tutto l'insieme delle azioni sopra indicate, l'operatore economico dovrà coordinarsi con il Responsabile dell'Unità di Comunicazione e con il Responsabile del Servizio strategico Europa concordare sistematicamente le scelte e le azioni da attuarsi a seguito di incontri operativi con i componenti del Servizio Strategico Europa.

Il professionista esperto deve essere dotato di autonoma strumentazione informatica per tutta la durata del servizio. È richiesta l'indicazione delle qualifiche professionali, dei titoli di studio, delle esperienze professionali e dell'impegno annuo previsto.

Dovrà essere obbligatoriamente allegato all'offerta tecnica il curriculum vitae, datato, firmato e corredato da un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 3 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI LAVORO

1. Per esigenze derivanti dall'attività da svolgere, ovvero, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, il professionista deve rendersi disponibili all'espletamento del servizio al di fuori della loro normale sede di lavoro.
2. Devono essere previste attività di coordinamento e di formazione affinché sia garantito, ove ritenuto opportuno, uno svolgimento integrato delle attività.

Art. 4 – PIANO DI LAVORO

1. Entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario deve presentare un piano di lavoro generale che, sulla base di quanto proposto in sede di offerta tecnica, illustri il quadro delle attività da svolgere, indicando la relativa tempistica che deve rispettare le scadenze regolamentari, nonché le modalità di presentazione delle relazioni di chiusura.
2. Il piano di lavoro, tra l'altro, deve prevedere una proposta organizzativa con la definizione specifica delle attività in cui si articola il servizio, il calendario di massima di tutte le attività previste per l'intera durata del servizio e la pianificazione esecutiva delle attività.
3. Il servizio deve essere erogato con la necessaria flessibilità operativa. Lo specifico adattamento di modalità, tempi e percentuali di presenza potranno essere concordate di volta in volta – in sede di piano di lavoro – con la stessa Amministrazione.
4. L'Amministrazione aggiudicatrice, entro dieci giorni dalla consegna, approva il piano di lavoro o richiede eventuali integrazioni.
5. Per ogni azione connessa al raggiungimento degli obiettivi, l'aggiudicatario deve rispettare la tempistica formulata nell'offerta e nel successivo piano di lavoro oltre a fare fronte agli elementi eventualmente non programmati derivanti da adempimenti di disposizioni regionali (relativi ad eventuali finanziamenti) i cui obblighi si intendono meccanicamente ed autonomamente trascritti nel piano di lavoro. Il piano inoltre deve tener conto delle prescrizioni dell'Amministrazione aggiudicatrice ed è riprogrammato con scadenza semestrale per aggiornarlo a nuove evenienze.

Art. 5 – DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del servizio è stabilito presuntivamente in 15 mesi, a decorrere dalla data di avvio del servizio. L'Amministrazione si riserva in ogni fase di interrompere o rinegoziare in riduzione il servizio in caso di assenza o riduzione delle risorse assegnate al servizio questo anche oltre la soglia del 20% del valore contrattuale.
2. Analogamente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l'esecuzione del contratto nei limiti e modalità di cui all'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, agli stessi patti e condizioni del contratto sottoscritto, senza prevedere alcun incremento economico.

Art. 6 – IMPORTO A BASE DI GARA

1. L'importo stimato del Servizio è pari complessivamente ad € 16.666,66 IVA compresa per l'espletamento del servizio, comprensivo di tutti gli oneri.
2. Per l'esecuzione del presente servizio, trattandosi di attività di natura intellettuale, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 26, co. 3 bis, del D.Lgs. 81/2008, e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" — DUVRI.
3. Il servizio in questione è finanziato con risorse comunali.

Art. 7 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'appalto è aggiudicato mediante trattativa diretta, art. 36 comma 2 lettera a del Codice degli Appalti;
2. L'aggiudicazione è effettuata, ai sensi dell'art 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, a favore del prezzo più basso.

Art. 8 – STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto, sarà stipulato tramite stipula sul Me.Pa, salvo consegna anticipata dopo l'aggiudicazione.

Art. 9 – TEMPISTICA

1. Per ogni azione connessa al raggiungimento degli obiettivi, l'aggiudicatario deve rispettare la tempistica formulata nell'offerta e nel successivo piano di lavoro oltre a fare fronte agli elementi eventualmente non programmati derivanti da adempimenti disposizioni regionali i cui obblighi e si intendono meccanicamente ed autonomamente trascritti nel piano di lavoro. Il piano inoltre deve tener conto delle prescrizioni dell'Amministrazione aggiudicatrice ed è riprogrammato con scadenza semestrale per aggiornarlo a nuove evenienze.

Art. 10 – PROPRIETA' DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, e non previsti, generati dall'affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione aggiudicatrice che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. L'Aggiudicatario è tenuto a consegnare tali prodotti nella loro interezza, sia su supporto cartaceo che, ove possibile, su supporto informatico. Nel caso in cui fra i prodotti vi siano applicazioni informatiche, dovranno essere consegnate anche le sorgenti dei programmi.
2. Detti diritti, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

Art. 11 – ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'Aggiudicatario, al fine di una perfetta ed efficiente esecuzione del servizio richiesto, ha l'onere di fornire mezzi, materiali e macchinari (ivi compresa l'autonoma strumentazione informatica), prestazioni e quanto altro occorre perché esso sia conforme alle clausole contenute nel presente Capitolato, nonché alle istruzioni fornite dall'Amministrazione.

2. L'Aggiudicatario avrà accesso ai locali dell'Amministrazione e alla documentazione dell'Amministrazione solo dietro autorizzazione dell'Amministrazione stessa.
3. Oltre a quanto stabilito in precedenza, sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:
 - tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
 - tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
 - la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio dell'Amministrazione non risultassero eseguiti a regola d'arte e conformemente all'offerta tecnica.

Art. 12 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante la prestazione del servizio, o comunque in relazione ad essa, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione oggetto di appalto.
2. Il suddetto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetta.
4. L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, al rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

Art. 13 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E COORDINATORE – RAPPORTI CON IL COMMITTENTE – INIZIO DELLE PRESTAZIONI

1. Per la massima fluidità ed efficacia dei rapporti reciproci nell'esecuzione del presente affidamento, al momento della stipula del contratto, l'Aggiudicatario dovrà coordinarsi settimanalmente con l'Amministrazione, secondo la tempistica richiesta dall'Unità di Comunicazione.
2. Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Aggiudicatario attraverso il Responsabile dell'esecuzione del contratto.
3. Ogni altra modalità ritenuta necessaria sarà, eventualmente, definita nella fase contrattuale.
4. L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le istruzioni e le direttive fornite dal Committente per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'Aggiudicatario non adempia, il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto medesimo.

Art. 14 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sia nei rapporti con la Stazione appaltante sia nei rapporti con i gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

2. L'Aggiudicatario, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Avellino della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

Tale adempimento è a carico anche dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto. L'Aggiudicatario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi de/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'Aggiudicatario entro 7 giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 giorni dal verificarsi delle stesse. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto, il codice identificativo gare CIG riportato sugli atti di gara.

Art. 15 – MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il pagamento è effettuato dietro presentazione di fattura, controfirmata dal responsabile nominato dall'Amministrazione committente in 3 rate semestrali posticipate, a seguito delle verifiche di legge e dopo aver acquisito parere positivo sulla relazione inerente alle attività svolte.

2. Trattandosi di appalto di servizi, all'appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016.

3. Le fatture, esclusivamente in forma elettronica e contenenti il codice unico ufficio, devono riportare il codice identificativo di gara (CIG).

4. La liquidazione dell'importo avviene, mediante accredito su conto corrente bancario dedicato intestato all'Aggiudicatario, entro 30 giorni dal ricevimento di ciascuna fattura.

5. Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, devono sempre essere indicate nella fattura.

Art. 16– VERIFICHE INTERMEDIE - PENALE PER RITARDI

1. L'Amministrazione comunica all'Aggiudicatario il suo giudizio sull'operato svolto e sui tempi impiegati per le varie azioni. Essa si riserva altresì, durante tutto il corso di esecuzione del servizio, di indicare all'Aggiudicatario eventuali modifiche e integrazioni del servizio stesso. L'Aggiudicatario è obbligato a uniformarsi immediatamente alle prescrizioni, senza che ciò comporti un onere aggiuntivo, restando tutto compreso nell'importo globale aggiudicato.

2. Inoltre, qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, l'Aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni dell'Amministrazione. Qualora l'Aggiudicatario si rifiuti di provvedere, l'Amministrazione può valutare l'applicazione delle penali ed eventualmente anche di provvedere con altra ditta, imputando i costi all'Aggiudicatario stesso.

3. Nel caso di ritardi rispetto alla tempistica stabilita nel piano di lavoro concordato con l'Amministrazione, non imputabili alla medesima Amministrazione, è applicata nei confronti dell'Aggiudicatario una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo del presente affidamento. La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta dell'Amministrazione, dallo stato di avanzamento successivo al verificarsi dell'inadempimento o dalla fideiussione, salva, in ogni caso, la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

Art. 17 – CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA

1. Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell'Amministrazione.

2. Il contratto si intende, inoltre, automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente.

3. Costituisce in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

- sostituzione non autorizzata dei componenti del gruppo di lavoro;
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e alla fase contrattuale;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'Aggiudicatario;
- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale.

4. La risoluzione espressa prevista nel precedente paragrafo diventa operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione fornirà per iscritto all'Aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione equipollente. La risoluzione dà diritto all'Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell'Affidatario.

La risoluzione dà, altresì, all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, in danno dell'affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dall'Amministrazione rispetto a quello previsto.

Art. 18 – RECESSO

1. L'Amministrazione, può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compresa la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso, il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art 1671 del codice civile. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa

del servizio prestato e delle spese sostenute. Le modalità e i tempi di liquidazione del pagamento sono quelli previsti dal presente capitolato.

2. È fatto divieto al contraente di recedere dal contratto con l'Amministrazione.

Art. 19 – SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Non è ammesso il subappalto in conformità a quanto disposto dall'art 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. È vietata la cessione totale o parziale del contratto; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 20 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Il contratto stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'Amministrazione e l'Aggiudicatario, non componibili in via amichevole, sono demandate al giudice ordinario.

2. Il Foro competente è quello di Avellino.

3. Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.

Art. 21 – EFFICACIA

Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l'Aggiudicatario dal momento in cui viene comunicata l'offerta, mentre lo sono per l'Amministrazione solo dopo l'approvazione del contratto sottoscritto.

Art. 23 – RINVIO

1. La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente Capitolato e nel Disciplinare allegati e nella relazione tecnica.

2. Per tutto quanto non previsto specificamente dai suddetti documenti e dal presente Capitolato, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

ALLEGATO 1

Le attività minime previste per la promozione della Città di Avellino e dell'Area Vasta sono le seguenti:

1. SERVIZI DI MARKETING TERRITORIALE

1.a

Supporto per la predisposizione del P.I.V. dell'Area Vasta, l'ideazione e realizzazione di un sistema identitario (brand composto da logo già realizzato dall'ente, marchio e payoff) della città di Avellino e di tutto il territorio dei 45 Comuni, nonché l'ideazione, realizzazione e gestione delle attività e dei servizi di comunicazione verso l'interno e verso l'esterno, finalizzati a promuovere la città in maniera globale ed integrata in termini di produzioni locali, attrazione degli investimenti e turismo.

È richiesto di predisporre e consegnare i seguenti documenti:

- piano strategico Area Vasta;
- piano di marketing strategico con il posizionamento dell'Area Vasta di Avellino quale meta del break turistico;
- system identity della Area Vasta di Avellino: il brand potrà contenere la parola "Avellino" oppure "Irpinia", ma non è obbligatorio. Il marchio/logotipo e il payoff saranno utilizzati in tutte le comunicazioni promozionali della città su differenti media (stampa, internet, tv, brochures, etc.) e ne potrà essere fatto uso in altri settori e da parte di differenti soggetti (consorzi, aziende e a tutti gli attori impegnati alla promozione della città) previo accordo e supervisione con il titolare dei diritti;
- piano di comunicazione digitale, quale strumento interattivo che supporti e metta in rete: amministrazione, esercenti, strutture ricettive, sportive, ecc., finalizzato ad individuare e gestire la promozione turistica attraverso i mezzi di comunicazione idonei da attivare sulla base del piano strategico formulato (sito web, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinderest, You tube etc.), creando contenuti che esaltino e documentino la qualità degli eventi e manifestazioni che saranno posti in essere.

1.b

Supporto specialistico per Avellino City Branding di cui al Finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- predisposizione piano di comunicazione digitale, per la promozione del futuro parco della stazione e del fiume Fenestrelle, incardinato nel più ampio piano dell'Area Vasta, indicando le azioni preliminari alla realizzazione del progetto, tenendo in considerazione la stazione di Avellino, quale punto centrale per i comuni dell'Area Vasta; (E' richiesto altresì lo sviluppo di un concept creativo efficace sia in italiano che in inglese, non specificamente legato ad un particolare periodo dell'anno e utilizzabile, con minimi ulteriori interventi creativi, nei diversi flight di durata della campagna. Il piano di comunicazione dovrà avere una copertura temporale da dicembre 2020 a giugno 2022, con periodi di maggiore intensità e periodi di mantenimento, per garantire la visibilità della destinazione anche quando non sono on air le campagne principali e tenuto anche conto dello scenario COVID 19 in continua evoluzione.)



2. SERVIZI DI SUPPORTO COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE DEL TERRITORIO

L'affidatario dovrà prestare per tutta la durata dell'appalto in via continuativa i seguenti servizi:

- a) supporto organizzativo e operativo al lavoro di programmazione e realizzazione di eventi culturali e turistici;
- b) assistenza tecnica operativa per la realizzazione del piano strategico e del piano di comunicazione digitale formulati;
- c) supporto nella predisposizione della parte relativa alla comunicazione di progetti per la partecipazione a bandi con risorse stanziata dalla Comunità Europea.